

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 745-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE VELLA)

Comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 1985

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di revisione della Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978, e modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varietà vegetali

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

col **Ministro delle Finanze**

col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

e col **Ministro della Sanità**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1984

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha per oggetti l'autorizzazione alla ratifica dell'Atto di revisione della Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali e alcune modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varietà vegetali.

L'Atto di revisione si è reso necessario per rendere meno rigide alcune norme della Convenzione al fine di ottenere l'adesione del più ampio numero di Stati possibile.

Tale Atto rispetta i principi ispiratori fondamentali della Convenzione di Parigi del 1961 diretti ad obbligare gli Stati aderenti alla protezione delle varietà vegetali nuove e a regolare le condizioni per la concessione della protezione stessa.

Le modifiche che vi apporta riguardano in particolare alcuni aspetti relativi alla protezione, alla novità e alla denominazione delle varietà ed alcune disposizioni amministrative. In particolare va ricordato che non viene fatto più riferimento ad una lista obbligatoria dei generi e delle specie vegetali alla quale gli Stati membri dovevano applicare progressivamente la Convenzione, ma ciascuno Stato aderente viene lasciato libero di scegliere i generi e le specie da assoggettare alla protezione della Convenzione. Resta, comunque, fissato a ventiquattro il numero minimo di generi e specie da proteggere: è da tenere presente a questo riguardo che in Italia sono sessantasette le specie vegetali protette e pertanto tale limitazione non comporta per il nostro Paese alcuna difficoltà.

A seguito della revisione, inoltre, gli Stati membri potranno accordare al costituente il cosiddetto « termine di grazia » ritenendo sussistente il requisito della novità anche quando la varietà vegetale sia stata offerta in vendita o commercializzata nei rispettivi territori per un periodo

non superiore ad un anno prima del deposito della domanda di protezione. Tale periodo, infatti, giova in maniera sensibile al costituente permettendo la verifica del valore economico della varietà e la sua attitudine alla protezione.

Il termine durante il quale la varietà può essere stata commercializzata all'estero è portato da quattro a sei anni se si tratti di viti, alberi forestali, da frutto o ornamentali.

Per quanto concerne la denominazione delle varietà si stabilisce che essa non può comporsi solamente di cifre salvo che « si tratti di una pratica stabilita per designare delle varietà ». Alla denominazione varietale potranno essere associati, oltre ad un marchio di imposta, anche un nome commerciale o un'altra indicazione simile.

Circa le cennate modifiche alle disposizioni amministrative, l'Atto di revisione stabilisce che il controllo dell'UPOV (Unione per la protezione dei ritrovati vegetali) non è demandato alla Confederazione Svizzera ma al Consiglio dell'Unione medesima. Sono inoltre previste non più classi di contribuzione per gli Stati membri, ma unità di contribuzione, in modo da consentire a ciascuno Stato di scegliere il livello più appropriato per le sue contribuzioni.

Con il testo in oggetto vengono, poi, introdotte modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, che viene in tal modo aggiornato e uniformato alla revisione della Convenzione. Si abolisce la limitazione della protezione alle sole piante vascolari (funghi, alghe). Per il requisito della novità, inoltre, viene riconfermato il termine di grazia di un anno.

L'articolo 4 del disegno di legge concede al costituente che rivendica il diritto di priorità un periodo di quattro anni entro il quale potrà fornire documentazione o materiale relativi agli accertamenti. Gli

stessi documenti o materiale possono essere richiesti anche prima dei quattro anni qualora la domanda della quale si è rivendicata la priorità sia stata respinta o ritirata.

L'articolo 5 si riferisce alla denominazione delle varietà vegetali conformemente a quanto stabilito nelle modifiche al testo della Convenzione.

Gli articoli 6 e 8 regolano gli effetti del brevetto fissandone la decorrenza dalla data in cui la domanda è resa accessibile al pubblico e il termine di 90 giorni per la messa a disposizione della documentazione al pubblico dalla data del deposito della domanda.

L'articolo 7 precisa le competenze dell'Ufficio centrale brevetti e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Gli articoli 9 e 10 stabiliscono la competenza dell'Ufficio centrale brevetti, per l'accertamento della regolarità della domanda, e del Ministero dell'agricoltura e delle

foreste ad invitare i richiedenti a versare i compensi dovuti.

L'articolo 11 prevede tra le cause di nullità del brevetto la mancanza al momento della concessione delle condizioni richieste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 974.

L'articolo 12 rende applicabili ai brevetti concernenti nuove varietà vegetali le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849.

L'articolo 13 fissa le tasse per il brevetto per nuove varietà vegetali tenendo in considerazione l'entità del servizio prestato per gli accertamenti tecnici.

L'articolo 14 fissa i compensi per l'emissione dei pareri e l'effettuazione dei controlli tecnici.

Per le giuste finalità del disegno di legge, la Commissione affari esteri ne sollecita l'approvazione da parte dell'Assemblea.

VELLA, *relatore*

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CASTIGLIONE)

22 gennaio 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto di revisione della Convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data all'Atto di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 33 dell'Atto stesso.

**Art. 3.**

Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

« Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione industriale le nuove varietà vegetali atte ad avere un'applicazione agricola o industriale ».

Il terzo comma dello stesso articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Precedentemente al deposito della domanda di brevetto la varietà vegetale non deve, con l'accordo del costitutore o del suo avente causa, aver formato oggetto di atti commerciali in Italia da oltre un anno, in qualsiasi altro Stato, da oltre sei anni per la vite, gli alberi forestali, gli alberi da frutta e gli alberi ornamentali, compresi, in ciascun caso, i loro portainnesti, ovvero da oltre quattro anni nel caso di altre piante ».

**Art. 4.**

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

« Al costitutore o al suo avente causa, che rivendica il diritto di priorità, è concesso un periodo di quattro anni, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di priorità, entro il quale fornire i documenti complementari e il materiale necessario ai fini degli accertamenti previsti nel successivo articolo 8. Detti documenti e il materiale necessario per gli accertamenti possono tuttavia essere richiesti prima della scadenza dei quattro anni ed entro un congruo termine, qualora la domanda della quale si è rivendicata la priorità sia stata respinta o ritirata. Rimane invariato il termine di sei mesi stabilito dall'articolo 20 delle disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, per la presentazione della copia, certificata conforme dall'ufficio competente, dei documenti di primo deposito ».

**Art. 5.**

Il secondo comma, dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

« La denominazione deve essere tale da consentire l'identificazione della nuova varietà alla quale si riferisce e non può essere composta unicamente di cifre, salvo quando si tratti di una prassi stabilita per designare certe varietà. Tale denominazione deve:

1) risultare non contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;

2) essere identica a quella già registrata in uno degli Stati dell'Unione di Parigi per la protezione delle novità vegetali per designare la stessa varietà, salva la facoltà dell'ufficio centrale brevetti di richiedere la traduzione italiana della denominazione originaria;

3) essere tale da non indurre in errore o ingenerare confusione sulle caratteristiche, sul valore della varietà vegetale o sulla identità del costitutore; in particolare deve essere diversa da qualsiasi altra denominazione che designi, in uno degli Stati della predetta Unione internazionale, le varietà preesistenti della stessa specie botanica o di una specie affine ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 5 è sostituito dal seguente:

« È consentito associare alla denominazione varietale un marchio d'impresa, un nome commerciale o altra simile indicazione, purchè la denominazione varietale risulti facilmente riconoscibile ».

#### Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda, con gli allegati, è resa accessibile al pubblico ai sensi del successivo articolo 9 ».

#### Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dai seguenti:

« All'esame di cui al punto a) provvede l'Ufficio centrale brevetti. Gli esami di cui ai punti b) e c) competono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale tuttavia, può non procedere, totalmente o parzialmente, all'esecuzione, se gli stessi accertamenti risultano già effettuati con sufficienti garanzie in Italia o in un altro Stato dell'Unione di Parigi per la protezione delle nuove varietà vegetali.

Il titolare della domanda di brevetto dovrà produrre i documenti comprovanti gli accertamenti effettuati ».

#### Art. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dai seguenti:

« Per le domande di brevetto concernenti nuove varietà vegetali il termine previsto dall'articolo 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, per la messa a disposizione del pubblico della documentazione è di novanta giorni a decorrere dalla data di deposito della domanda.

Nei sessanta giorni successivi al suddetto termine chiunque può comunicare all'Ufficio centrale brevetti le proprie osservazioni, in duplice copia, in merito alla brevettazione della varietà vegetale ».

#### Art. 9.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

« L'Ufficio centrale brevetti accerta la regolarità formale della domanda e, qualora siano state presentate osservazioni da parte di terzi, ne trasmette copia al richiedente invitandolo a fornire le eventuali controdeduzioni ».

#### Art. 10.

All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, prima di dar corso agli accertamenti di sua competenza, invita il richiedente a versare, entro il termine di tre mesi, il compenso dovuto ai sensi del successivo articolo 22-bis ed a trasmettergli la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Trascorso inutilmente il termine suddetto la domanda di brevetto si considera ritirata ad ogni effetto ».

## Art. 11.

Il primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

« Il brevetto è nullo se viene accertato che al momento della concessione non ricorrevano le condizioni stabilite al secondo comma, lettera c), ed al terzo comma dell'articolo 1 del presente decreto ».

## Art. 12.

Il primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

« Ai brevetti concernenti nuove varietà vegetali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente decreto, le norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, e successive modificazioni, in materia di licenze obbligatorie ».

## Art. 13.

L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è sostituito dal seguente:

« Il brevetto per nuova varietà vegetale è soggetto alle stesse tasse ed alle stesse scadenze stabilite per i brevetti per invenzioni industriali.

Per la domanda e concessione di licenze obbligatorie speciali di cui al precedente articolo 15 sono dovute le stesse tasse ed

alle stesse scadenze stabilite per le licenze obbligatorie ordinarie dal n. 91 del titolo VIII della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni ».

## Art. 14.

Dopo l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, è aggiunto il seguente:

« Art. 22-bis. — Per l'emissione dei pareri e l'effettuazione dei controlli tecnici previsti dai precedenti articoli 11 e 12, sono dovuti i compensi previsti dalle tariffe stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in misura corrispondente al costo del servizio.

Tali compensi sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato a cura dei richiedenti il brevetto della nuova varietà vegetale ».

## Art. 15.

I compensi di cui al precedente articolo e la procedura per la loro riscossione si applicano alle domande di brevetto concernenti nuove varietà vegetali depositate a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro un anno dalla data di cui al primo comma si provvede, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità, alle modifiche da apportare al decreto ministeriale 22 ottobre 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 1977, n. 15, contenente le norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974.